

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

E

LA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

A – Preambolo

La Procura generale della Corte di cassazione (*infra* PGC), chiamata a contribuire all'assolvimento del compito di uniforme interpretazione della legge demandato alla Corte di cassazione, per la sua collocazione ordinamentale presso la suddetta Corte Suprema costituisce, in senso funzionale e non gerarchico, il vertice requirente del sistema processuale. Per effetto di tale collocazione nell'ambito dell'articolazione del pubblico ministero – organo cui è attribuita dallo Stato italiano la realizzazione dell'interesse pubblico alla persecuzione dei reati e la funzione di parte pubblica necessaria nel giudizio penale – sono attribuiti al Procuratore generale della Corte di cassazione dall'art. 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, recante “Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero”, poteri di vigilanza ed impulso sull'attività organizzativa (e sui conseguenti risvolti processuali) dei Procuratori della Repubblica in tema di uniforme e corretto esercizio dell'azione penale nonché di attuazione del giusto processo, da realizzarsi anche mediante la diffusione di “buone prassi”, allo scopo di migliorare l'efficienza e l'efficacia del servizio di giustizia, e l'impulso per la conclusione di idonei protocolli.

La Banca Europea per gli investimenti (*infra* BEI), istituzione finanziaria dell'Unione Europea, fondata nel 1958 con il trattato di Roma ed avente sede a Lussemburgo dal 1968, deve assicurare che i prestiti che eroga siano utilizzati per gli scopi ai quali sono destinati nell'interesse dell'Unione. In tale contesto, essa vigila affinché le sue operazioni siano esenti da «pratiche vietate» quali corruzione, frode, collusione, coercizione, ostruzionismo, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

Protocollo d'intesa fra la Banca Europea per gli Investimenti e la Procura Generale della Corte di cassazione

B – Scopo

La stipula del presente protocollo d'intesa si propone di:

- facilitare gli scambi di informazioni fra la Procura generale della Corte suprema di cassazione e la Banca Europea per gli Investimenti, nell'espletamento dei rispettivi mandati e compiti come meglio specificati in seguito. Lo scambio di informazioni costituisce un importante mezzo di prevenzione e cooperazione nel contrasto alle predette pratiche vietate ed ai crimini ad essa correlati;
- creare le condizioni per l'organizzazione di momenti di riflessione e di approfondimento scientifico-giuridico tra la PGC e la BEI.

Tali attività appaiono utili in quanto:

la BEI conduce una politica di tolleranza zero nei confronti delle cosiddette «pratiche vietate» nelle proprie attività o operazioni. In particolare, la Divisione Indagini sulla frode (IG/IN) presso l'Ispettorato generale della BEI opera ai sensi della vigente Politica antifrode ed effettua indagini di natura amministrativa in casi di segnalazione di casi sospetti di pratiche vietate al fine di determinare i fatti e, ove necessario, proporre misure correttive o preventive. IG/IN ha un rapporto di stretta collaborazione con l'Ufficio Europeo per la lotta antifrode (OLAF) e può deferire casi presunti di pratiche vietate alle autorità nazionali nell'UE o nei Paesi terzi, affinché siano condotte altre indagini e/o siano istruiti procedimenti giudiziari; inoltre può offrire maggiore assistenza a seconda di quanto le viene richiesto.

La PGC, nell'ambito dell'attività *ex art. 6* del d.lgs. n. 106 del 2006, ha il compito del coordinamento dell'organizzazione degli uffici requirenti e della diffusione delle buone prassi tra tutti gli uffici del pubblico ministero italiani, da perseguirsi mediante contatti e riunioni con i Procuratori generali dei distretti di Corte di appello. In tale contesto la PGC intende favorire la conoscenza dell'attività svolta dalla BEI nei paesi della Unione Europea, per offrire ai Procuratori generali l'opportunità di divulgare specifiche intese in relazione a determinati affari la cui concreta adozione sarà rimessa all'autonoma valutazione dei singoli Procuratori della Repubblica, i quali potranno, in via autonoma, avvalersi della collaborazione e dell'assistenza dei servizi resi dall'Ispettorato generale della BEI. Analoga attività conoscitiva avverrà anche in favore della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

Protocollo d'intesa fra la Banca Europea per gli Investimenti e la Procura Generale della Corte di cassazione

Conseguentemente il presente documento fungerà da quadro generale d'intesa per gli altri uffici requirenti italiani.

C – Impegni

Tanto premesso la PGC e la BEI (di seguito le "Parti" e singolarmente la "Parte") si impegnano a:

Scambio di informazioni

1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e mandati con riferimento alla materia delle pratiche vietate *ut supra* e dei crimini ad esse correlati la PGC e la BEI, attraverso IG/IN, potranno scambiare le informazioni ritenute necessarie, nel rispetto e nei limiti dei loro compiti, procedure e prassi, a condizione che la divulgazione di tali informazioni non sia vietata dalla legge e/o non costituisca un impedimento alle attività istituzionali delle Parti. Quanto sopra include informazioni che la BEI detiene in tema di finanziamenti erogati, localizzazione, scopi dei progetti e controparti.

2. Le informazioni fornite da una Parte all'altra saranno sempre considerate strettamente riservate e non potranno essere divulgate all'esterno delle rispettive organizzazioni, con le eccezioni previste dai paragrafi da 3 a 5 di seguito. Ai fini di questo Protocollo d'intesa, le Parti assicureranno che i consulenti, consiglieri e fornitori di servizi, impiegati dalle Parti, ove applicabile, in adempimenti a compiti statuari, dovranno trattare le informazioni con la massima riservatezza.

3. Il dovere di riservatezza descritto da questo protocollo d'intesa non si applica:

- (a) alle informazioni di pubblico dominio o generalmente accessibili al pubblico alla data dello scambio di informazioni fra le Parti;
- (b) alle informazioni già conosciute dalla Parte richiedente al momento dello scambio di informazioni, o alle informazioni che si rendono accessibili da fonti che, a conoscenza della Parte richiedente, non sono soggette ad obblighi di riservatezza;

(c) alle informazioni che la BEI è obbligata a fornire alle Autorità competenti dell'Unione Europea, in particolare OLAF e Corte dei Conti Europea, in base a vigenti trattati, leggi, regolamenti o accordi specifici;

d) alle informazioni che la BEI è obbligata a divulgare per ordine della competente Autorità giudiziaria o in base a esistenti leggi e regolamenti;

(e) alle informazioni la cui diffusione è giustificata da ragioni di pubblico interesse ai sensi della politica di trasparenza delle BEI (come applicabile alla data di questo protocollo).

La Parte che riceve informazioni nella cornice di questo Protocollo d'intesa ha l'obbligo di consultare l'altra Parte prima di divulgare dette informazioni, secondo le previsioni e i criteri enunciati nel presente par. 3. La Parte che riceve le informazioni sarà in ogni caso ritenuta responsabile del rispetto delle previsioni del par. 3 sulla divulgazione delle informazioni.

4. Se la divulgazione delle informazioni è necessaria in casi diversi da quelli previsti dal par. 3 del Protocollo d'intesa, la divulgazione sarà effettuata solo su espresso consenso scritto della Parte che per prima ha fornito le informazioni. Tale consenso non potrà essere rifiutato senza validi motivi.

5. La fonte delle informazioni oggetto dello scambio tra la BEI e la PGC sarà confidenziale e non potrà essere divulgata eccetto che: (a) ricada nelle previsioni del paragrafo 3; o (b) la Parte che ha per prima fornito le informazioni autorizzi la divulgazione della fonte, ovvero c) ciò non sia reso necessario dalle regole processuali applicabili. Il consenso di cui al punto b) non potrà essere comunque rifiutato senza validi motivi.

6. Lo scambio di informazioni tra le Parti non potrà estendersi a dati informativi oggetto di indagini penali nell'ambito di procedimenti in corso presso gli uffici del pubblico ministero salvo previa autorizzazione dei rispettivi uffici e senza pregiudizio del segreto investigativo.

Collaborazione operativa

7. La PGC e la BEI, nei limiti delle rispettive attribuzioni e mandati, procedure e prassi, si danno mutua assistenza, in particolare per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi e la trattazione dei casi di reciproco interesse.

8. In questo contesto la PGC e la BEI possono anche fornire reciproca assistenza nel corso delle rispettive attività.

9. La PGC, non svolgendo indagini, si impegna a fornire alla BEI informazioni sull'organizzazione degli uffici del pubblico ministero in Italia nonché a trasmettere alle Procure generali e, loro tramite, alle Procure della Repubblica notizie di loro interesse.

Collaborazione tecnica

10. Nei limiti delle loro responsabilità e prassi, la PGC e la BEI, nel quadro delle risorse disponibili, si forniranno reciproca assistenza tecnica, incluso lo scambio di buone prassi e di tutte le informazioni tecniche necessarie al buon andamento della cooperazione.

11. Lo scambio di buone prassi potrà includere a livello conoscitivo e formativo:

- metodologie e mezzi utilizzati dagli uffici requirenti per individuare pratiche vietate e crimini correlati;
- metodi ed *expertise* relativi alle tecnologie dell'informazione (IT) per processare ed analizzare i dati.

Collaborazione scientifica

12. Nei limiti dettati dalle rispettive normative in relazione a competenze e procedure, la PGC e la BEI si forniranno reciproca assistenza in campo giuridico, ivi compreso lo scambio di informazioni legali per le materie di specifico interesse delle parti.

13. La reciproca collaborazione potrà comprendere l'organizzazione di momenti di riflessione comuni di scambio informativo ed approfondimento scientifico-giuridico.

Punti di contatto

14. La PGC e la BEI, attraverso IG/IN, designano un punto di contatto all'interno delle loro organizzazioni per facilitare le comunicazioni e gli scambi informativi in maniera efficace e riservata secondo le rispettive procedure e prassi.

Protezione dei dati

15. I trasferimenti di dati personali dalla BEI alla PGC ed il trattamento, da parte della BEI, di dati personali ricevuti dalla PGC saranno effettuati secondo ed in conformità con il dettato del Regolamento (EU) No 2018/1725 e successive modifiche dello stesso, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati.

16. I trasferimenti di dati personali dalla PGC alla BEI, ed il trattamento da parte della PGC dei dati personali ricevuti dalla BEI saranno effettuati secondo i requisiti e in conformità con il Regolamento (EU) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, e successive modifiche dello stesso ed ogni altra normativa applicabile.

Previsioni finali

17. Questo protocollo d'intesa non crea obblighi finanziari in capo alle Parti. Tutte le attività intraprese dalla BEI e dalla PGC nel quadro di questo protocollo d'intesa sono subordinate alla disponibilità di risorse.

18. Questo protocollo d'intesa non crea obblighi giuridicamente vincolanti eccetto le previsioni in materia di confidenzialità.

19. Le previsioni di questo protocollo d'intesa non vogliono superare o emendare in nessun modo i termini delle attribuzioni e dei mandati delle Parti, delle loro regole statutarie o qualsivoglia previsione normativa. Nel caso di discrepanze fra le previsioni del protocollo d'intesa ed il quadro legale di ciascuna delle Parti, sarà quest'ultimo a prevalere.

20. Il presente protocollo d'intesa si applica nel pieno rispetto degli obblighi nazionali e internazionali applicabili alle Parti e in conformità al diritto dell'Unione Europea.

21. Il protocollo d'intesa produce i suoi effetti dopo la firma da parte del Vice-presidente e dell'Ispettore generale della BEI e del Procuratore generale della Corte di cassazione e potrà essere modificato a richiesta di ciascuna delle Parti. Ogni Parte potrà interrompere il protocollo d'intesa in ogni momento mediante richiesta scritta con preavviso di tre mesi. L'interruzione non pregiudicherà l'adempimento della finalizzazione di misure in precedenza intraprese e non avrà effetto sugli obblighi di confidenzialità che sopravvivranno al protocollo d'intesa.

22. Eventuali differenti interpretazioni di questo protocollo d'intesa saranno risolte tramite negoziati amichevoli fra le Parti.

23. Le parti si riservano la facoltà di verificare l'operatività di questo protocollo entro il termine massimo di due anni dalla sua sottoscrizione.

24. Il presente protocollo è sottoscritto in 6 originali, di cui 3 in lingua inglese e 3 in lingua italiana, a Roma il 15 marzo 2019.

25. Nel caso di insorgenza di questioni di natura interpretativa la versione in lingua inglese sarà da considerarsi prevalente.

Protocollo d'intesa fra la Banca Europea per gli Investimenti e la Procura Generale della Corte di cassazione

Roma, 15 marzo 2019

Dario Scannapieco
Vice-Presidente
Banca Europea per gli Investimenti (BEI)

Jan Willem van der Kaaij
Ispettore Generale
Banca Europea per gli Investimenti (BEI)

Riccardo Fuzio
Procuratore Generale
Corte di cassazione